REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
(emanazione decreto rettorale 12 maggio 2023 n. 229)

INDICE

Articolo 1 *(Campo di applicazione e principi ispiratori)*
Articolo 2 *(Contribuzione studentesca)*
Articolo 3 *(Definizione importi della contribuzione studentesca ed esoneri)*
Articolo 4 *(Contribuzione studentesca e doppia iscrizione)*
Articolo 5 *(Attestazione ISEE)*
Articolo 6 *(Rateizzazione della contribuzione)*
Articolo 7 *(Contribuzione flat per la comunità studentesca internazionale che si iscrive ai corsi di laurea e di laurea magistrale)*
Articolo 8 *(Contribuzione per i corsi di dottorato di ricerca e per la scuola di specializzazione)*
Articolo 9 *(Contribuzione per i percorsi di alta formazione)*
Articolo 10 *(Carta Iuav)*

Articolo 1

(Campo di applicazione e principi ispiratori)

1. Le disposizioni del presente regolamento, in armonia con il quadro normativo vigente, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio. Salvo quanto indicato agli articoli 7 e 8, si applicano alla comunità studentesca che si iscrive ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. Per studente si intende colui o colei che è iscritto a un corso di studio presso l'Università Iuav di Venezia, nel seguito, per brevità Università.
3. Dove non diversamente previsto da specifiche disposizioni nazionali o locali, il presente regolamento si applica anche agli iscritti ad altri percorsi formativi attivati dall'Università.
4. L'Università si ispira a principi generali di equità e gradualità in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività dei contributi dovuti.
5. L'Università assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione universitaria.

Articolo 2

(Contribuzione studentesca)

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, come previsto dall'articolo 1, comma 252 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
2. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario non sono comprese nel contributo onnicomprensivo annuale.
3. Lo studente è considerato iscritto all'anno accademico solo dopo il versamento della contribuzione dovuta, nelle modalità e per gli importi annualmente stabiliti dagli organi di governo.

Articolo 3

(Definizione importi della contribuzione studentesca ed esoneri)

1.L'Università riconosce un esonero totale dalla contribuzione studentesca annuale gli studenti che:
a) presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio regionale;
b) presentano disabilità, con riconoscimento di un handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%.
2. Sono inoltre esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 22.000,00 (no tax area);
b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
Gli iscritti al primo anno di corso devono soddisfare come unico requisito quello indicato alla lettera a).
3.Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 22.000,01 e € 30.000 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 16.000, e con l'applicazione dell'ulteriore riduzione prevista dal decreto ministeriale 3 agosto 2021 n. 1014.
4. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000 e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) ma non quello di cui alla lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 aumentato del 5%, con un valore minimo di € 200.

5.L'Università annualmente definisce nel prospetto delle tasse l'importo del contributo onnicomprensivo ed eventuali innalzamenti della soglia di esonero totale richiamata al comma 2, lettera a), secondo regole di progressività e tenuto conto del principio di equilibrio di bilancio. La contribuzione progressiva in base all'ISEE si applica se non vi sono i requisiti di esonero previsti dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 o qualora l'applicazione degli importi massimi previsti dalla legge risulti economicamente meno vantaggiosa per lo studente.
Oltre agli esoneri derivanti dalla normativa nazionale e ministeriale, l'Università annualmente definisce gli ulteriori esoneri parziali tra cui quelli per coloro che:
a) presentano una percentuale di disabilità e invalidità inferiore al 66%;
b) svolgono documentata attività lavorativa;
c) versano in particolari situazioni personali e/o familiari.

Articolo 4
(Contribuzione studentesca e doppia iscrizione)

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12 aprile 2022 n. 33, ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, italiane ed estere.
2. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti e stabiliti dall'ateneo competente.
3. La tassa regionale per il diritto allo studio, salvo diverse indicazioni del MUR, deve essere versata per entrambi i corsi di studio, fatta eccezione per quelli che afferiscono alla stessa università oppure ad atenei con sede nella Regione del Veneto.
4. La contribuzione stabilita per ciascun anno accademico deve essere versata per ciascuno dei corsi di studio, anche se entrambi offerti dall'Università Iuav di Venezia.

Articolo 5
(Attestazione ISEE)

1. L'ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, tra cui quelle per il diritto allo studio universitario.
2. Nel caso di richiesta di agevolazioni economiche relative alla contribuzione universitaria, deve essere prodotta, tramite lo Sportello Internet di ateneo, l'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
3. Non è possibile accedere a qualsivoglia agevolazione economica previste dal presente regolamento con tipologie di attestazione ISEE diverse.
4. L'attestazione ISEE, redatta per l'anno di riferimento, ha valore fino al 31 dicembre. La data di scadenza per la consegna dell'attestazione ISEE viene definita annualmente dall'Università e pubblicata sul sito d'ateneo. L'ateneo consente l'accettazione della richiesta di riduzione tasse oltre la scadenza indicata, applicando però l'addebito di una tassa di mora così modulata:
- € 200,00 entro 3 mesi dalla scadenza stabilità;
- € 500,00 oltre i 3 mesi dalla scadenza e fino a una data massima stabilita annualmente in base alle sessioni di laurea e alle scadenze per i pagamenti delle rate.
5. L'ateneo dispone controlli relativi alle certificazioni ISEE su campioni di studentesse e studenti selezionati secondo criteri individuati e con l'eventuale ausilio di specifici enti esperti in materia.

Articolo 6
(Rateizzazione della contribuzione)

1. La contribuzione dovuta dallo studente è articolata normalmente in tre rate. La prima rata è composta anche dalla tassa regionale e dal bollo ed è corrisposta all'atto della immatricolazione/iscrizione. L'Università stabilisce per ogni anno accademico le eventuali maggiorazioni dovute per i pagamenti eseguiti oltre le scadenze fissate.

Articolo 7

(Contribuzione flat per la comunità studentesca internazionale che si iscrive ai corsi di laurea e di laurea magistrale)

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti internazionali con cittadinanza extra-UE, su loro richiesta e con autocertificazione, sono assoggettati alla contribuzione flat diversificata a seconda della cittadinanza e secondo quanto stabilito annualmente dagli organi di governo.

Articolo 8

(Contribuzione per i corsi di dottorato di ricerca e per la scuola di specializzazione)

1. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono comunque dovute.
2. Gli studenti iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a versare un contributo annuale oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, secondo quanto deliberato annualmente dagli organi di governo.

Articolo 9

(Contribuzione per i percorsi di alta formazione)

1. La frequenza di master universitari e di corsi di perfezionamento comporta il pagamento di un contributo di iscrizione che potrà essere suddiviso in due o più rate durante l'anno accademico. Tale contributo è stabilito annualmente dagli organi accademici.
2. Possono essere istituiti, a valere su fondi esterni, esoneri parziali o totali dal pagamento del contributo di iscrizione.

Articolo 10

(Carta Iuav)

1. L'ateneo dota gli studenti di Carta Iuav, un tesserino di riconoscimento multifunzione per sostenere gli esami, ai servizi bibliotecari e ad altri servizi d'ateneo. La Carta Iuav conserva la sua validità anche in caso di cambiamenti di carriera all'interno dell'ateneo.
2. La Carta Iuav, attivata presso l'istituto bancario fornitore del servizio, consente l'assegnazione di un codice IBAN per la gestione dei rapporti finanziari tra l'ateneo e gli studenti. Attraverso questa modalità sono gestiti gli accrediti di importi rimborsati, borse di studio, compensi relativi alle attività di collaborazione studentesca, qualsiasi altro accredito disposto a favore di studenti.